

**Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14725 del 27/05/2024 (Rv. 671378-01)**

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - liberta' e dignita' del lavoratore - accertamenti sanitari - Contrasto rispetto alla certificazione del medico di fiducia del lavoratore - Valutazione comparativa del giudice del merito - Necessità - Fattispecie.

In caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire, con giudizio insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli accertamenti compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini del computo del periodo massimo di comportamento, aveva fatto decorrere l'assenza per malattia di una lavoratrice dalla data certificata dal medico di controllo e non da quella certificata dal medico curante, sul presupposto che il contrasto tra le due certificazioni, elidendo la normale fidejussione di entrambe, consente al giudice di apprezzarle liberamente).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14725 del 27/05/2024 (Rv. 671378-01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2700